



Organi di Giustizia

Commissione d'Appello Federale

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32488.451

Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 2/14

Dec. n. 2/14

Il giorno 7 novembre 2014 la Commissione di Appello Federale, composta da:

GULLUNI avv. Tiberio	Presidente
DE MATTEIS avv. Paolo	Vice Presidente
FRASCA avv. Fabio	Componente
COLANTONI avv. Andrea	Componente
COLEINE avv. Lorenzo	Componente

Con ricorso del 27 giugno 2014 il sig. DEL COCO Giuseppe, quale genitore esercente la potestà parentale sul minore Matteo, impugnava la decisione n. 10/14 pronunciata dal Giudice Unico Federale in data 12 giugno 2014, con la quale, accogliendo il ricorso presentato dal sig. SCUTERI Francesco, è stata disposta la squalifica del pilota Matteo DEL COCO dalla gara di Internazionali d'Italia Supermarecross del 30 marzo 2014, svoltasi a Bibione, categoria "Minicross", ed altresì ordinato alla C.S.N. la modifica della relativa classifica di gara.

Il ricorrente eccepiva:

- 1) la violazione dell'art. 115 R.d.G. in relazione all'art. 80 R.M.M.;
- 2) Insussistenza della violazione contestata.

All'udienza del 19 settembre 2014 la C.A.F. ordinava l'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso al contro interessato SCUTERI Francesco rinviando all'udienza del 9 ottobre 2014. SCUTERI Francesco depositava memoria di costituzione con cui insisteva per il rigetto dell'atto di appello. All'udienza del 9 ottobre compariva il solo appellante che concludeva riportandosi al proprio atto di appello.

MOTIVAZIONE

L'appello presentato dal DEL COCO Giuseppe è fondato.

L'art. 80 R.M.M. stabilisce che contro l'ordine di arrivo della classifiche provvisorie finali o di ogni singola corsa e classe, i reclami debbano essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione della classifica stessa. Tale previsione costituisce una condizione di procedibilità del successivo ricorso agli Organi di Giustizia federali. L'interessato non può, infatti, impugnare con ricorso al G.U.F. la classifica finale se non ha preventivamente proposto reclamo al commissario di gara sul campo, provvedendo al pagamento della contestuale tassa federale di reclamo. Nel caso di specie, SCUTERI Francesco non ha proposto reclamo sul campo di gara, nonostante dagli atti emerga la piena consapevolezza dello stesso in ordine all'esposizione della classifica. La mancata proposizione del reclamo rende il ricorso presentato al G.U.F. inammissibile.

L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame di tutti gli altri motivi di appello.

P.Q.M.

ACCOGLIE l'appello. ORDINA alla C.S.N. la modifica delle relative classifiche.

Trasmette il presente atto al Procuratore federale per le valutazioni di sua competenza.

Dispone la restituzione della tassa di appello al sig. DEL COCO Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa federale di ricorso versata dal sig. SCUTERI Francesco.


TIBERIO avv. Gulluni



DE MATTEIS avv. Paolo



FRASCA avv. Fabio



COLANTONI avv. Andrea



COLEINE avv. Lorenzo



Depositato il 7 novembre 2014